

## Commercio elettronico

L'era del commercio elettronico sta modificando le abitudini dei consumatori. Distributori, anche svizzeri, mettono oggi in vendita i loro prodotti esponendoli sulla loro *homepage* su internet. Alla lunga, il mercato elettronico è destinato a sostituire i metodi classici di acquisto. Questo solleva una serie di quesiti legali.

Innanzitutto: è valido un accordo stipulato elettronicamente? Nell'ambito del diritto contrattuale svizzero vige, in generale, la libertà di forma. Ciò significa che le dichiarazioni di volontà delle parti che intendono stipulare un contratto possono essere espresse in forma qualsiasi, sia verbalmente che per iscritto, o addirittura in maniera tacita, e quindi anche in maniera elettronica. Fanno eccezione i casi in cui la legge prevede forme contrattuali particolari, come nel caso di contratti di garanzia, che devono obbligatoriamente essere in forma scritta. Documenti elettronici non qualificano – per il momento – come “scritti” ai sensi della legge.

Una seconda questione: quale meccanismo sta alla base di un contratto elettronico? Pubblicità di merci e prestazioni di servizio su una *homepage* non costituiscono generalmente un'offerta giuridicamente vincolante, ma unicamente un invito a sottoporre un'offerta. Se il cliente vuole concludere un contratto, egli deve sottoporre la prima dichiarazione vincolante tramite un e-mail o riempiendo un formulario elettronico. Colui che offre prodotti e prestazioni di servizio a partire dalla sua *homepage* deve poi decidere in tempo utile se accettare o meno tale offerta. Ad eccezione della trattativa contrattuale interattiva tra le parti, è ormai opinione giuridica comune che un'offerta formulata tramite internet costituisce una cosiddetta “offerta tra assenti”. L'offerente è quindi vincolato alla sua offerta per un periodo di tempo entro il quale egli può ragionevolmente attendersi un'accettazione o un rifiuto dell'offerta. L'espressione della volontà del venditore destinatario è considerata come giunta a destinazione non appena pervenuta nella zona di controllo di quest'ultimo. L'arrivo dell'offerta sull'ordinatore del destinatario corrisponde senza dubbio alla definizione appena citata. A partire da questo momento il destinatario può accedervi e il mittente può ragionevolmente supporre che il destinatario ne abbia preso conoscenza.

Una terza osservazione riguarda il regime giuridico applicabile e la protezione dei consumatori nel caso di acquisti via internet da un altro paese. Fattispecie legali che coinvolgono più di un paese sottostanno ai relativi accordi bilaterali o multilaterali (ad esempio la convenzione dell'ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci) o, in assenza di tali accordi, alla legge sul diritto internazionale privato di ciascun paese. Il diritto svizzero permette alle parti che concludono un contratto di accordarsi sul diritto applicabile e quale tribunale – svizzero o straniero - verrà chiamato a giudicare eventuali dispute. Clausole contrattuali secondo cui il consumatore rinuncia al foro competente presso il suo domicilio, sono però proibite sia in Svizzera sia da quasi tutti i regimi giuridici europei; il consumatore potrà quindi comunque intentare causa contro il venditore straniero presso il proprio domicilio svizzero. Il venditore di merci e servizi via internet rischia perciò di essere citato in giudizio davanti ai tribunali dei paesi di domicilio di tutti i suoi acquirenti via internet. Gli Stati Uniti hanno trovato una soluzione piuttosto radicale a questa situazione sconveniente per i venditori, modificando il loro codice commerciale (Uniform Commercial Code) in maniera tale da permettere al venditore cibernetico di pattuire con l'acquirente un foro competente esclusivo che escluda a priori il foro presso il domicilio di quest'ultimo, a meno che il contenuto essenziale dell'offerta su internet si riferisca al diritto dello stato da cui proviene il consumatore. Un tale foro competente esclusivo, così come previsto dalla legge americana, contraddice chiaramente la concezione giuridica svizzera ed – in generale -

europea della protezione del consumatore e causa una collisione delle competenze rivendicate dai giudici nazionali. L'esecuzione di una sentenza svizzera negli Stati Uniti verrebbe in questo modo ad essere minacciata. Si rende necessaria l'adozione di una nuova base legale comune che concili, a livello internazionale, le competenze dei tribunali dei diversi stati da cui provengono le parti contrattuali, e regoli il diritto applicabile. L'Unione Europea ha già emanato una direttiva sulla vendita di merci a distanza e ha dato avvio, il mese scorso, ad una consultazione pubblica sulla giurisdizione e il diritto applicabili in questo ambito.